

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

REGOLAMENTO ICI

ART. 10 COMMA 4

Con deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma 1 dell'articolo 8, annualmente, è possibile assimilare all'abitazione principale le abitazioni concesse a parenti in linea retta e collaterali entro il 1° grado. L'istanza per ottenere il beneficio di cui al presente articolo deve essere corredata dai seguenti documenti: a) copia del contratto di comodato d'uso gratuito; b) copia dei contratti di intestazione delle forniture di energie elettriche e acqua; c) certificato di iscrizione nel ruolo ai fini TARSU. L'istanza con i documenti allegati deve essere resa entro il 31 luglio, ed è valida anche per le successive proroghe annuali per la agevolazione salvo diversa comunicazione del contribuente inerente la cessazione del comodato d'uso.

ART. 11 COMMA 7

Per ogni abitazione principale o assimilata può essere associata una pertinenza classificabile tra ognuna delle seguenti categorie C/2, C/6 e C/7 oltre all'area di cui al precedente comma 5, a condizione che ciascuna delle suddette unità pertinenziali risulti ubicata nella stessa particella catastale o confinante.

ART. 14 BIS

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

A) **Oggetto dell'Istituto**

Il presente articolo disciplina l'accertamento con adesione a norma dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 446/97 e articolo 50 della legge 449/97 sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997.

Il procedimento può essere avviato ad iniziativa dell'Ufficio Tributi del Comune oppure per iniziativa del contribuente.

B) **Applicabilità**

L'istituto dell'accertamento con adesione può essere applicato:

- 1)- qualora la base imponibile risulti di incerta determinazione in relazione a fatti, dati od elementi oggettivi non dipendenti direttamente da atti od omissioni attribuibili al contribuente ;

2)- nei casi di mancato pagamento dell'imposta, omessa presentazione della denuncia errori od omissione incidenti sulla determinazione dell'imposta e sul pagamento del tributo, per i quali risultano scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97.

- La sussistenza dei fatti, dati od elementi oggettivi di cui al precedente punto 1 è accertata dall'Ufficio Tributi e dallo stesso indicata nell'atto di adesione. Il valore imponibile è determinato sulla base di una apposita relazione predisposta dall'Ufficio Tributi di intesa con l'Ufficio Tecnico Urbanistico dell'Ente, allegata all'atto di adesione nella quale è indicato ogni elemento utile per la motivata determinazione del medesimo valore;
- Per le fattispecie indicate al precedente punto 2 l'imposta dovuta è determinata in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili senza il beneficio di ulteriori agevolazioni o riduzioni;
- Per gli accertamenti avviati su iniziativa del contribuente sono applicabili, per entrambe le fattispecie di cui ai precedenti punti n. 1 e 2 le riduzioni delle sanzioni nella misura di $\frac{1}{4}$ del minimo previsto per legge;
- L'accertamento con adesione non può essere applicato nei confronti del contribuente che, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita e nei confronti del contribuente che abbia già impugnato l'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

C) Iniziativa diretta dell'Ufficio Tributi

Al fine di potenziare l'attività di controllo sostanziale ed incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti il Responsabile del Servizio può per le unità immobiliari oggetto di attività accertativa inviare al contribuente un invito a comparire contenente:

- l'oggetto dell'accertamento ovvero la fattispecie impositiva;
- il giorno ed il luogo fissati per la comparizione del contribuente innanzi al medesimo ufficio;
- una indicazione sintetica degli elementi in possesso dell'ufficio ai fini dell'accertamento.

L'invito a comparire ha carattere meramente informativo della possibilità di aderire. Il contribuente può accettarlo, rifiutarlo od anche non rispondere senza che ciò comporti la irrogazione di alcuna sanzione.

L'iniziativa dell'ufficio è preclusa a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

D) Iniziativa del Contribuente

1) il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza al Comune:

- In caso di accessi, ispezioni o verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti impositivi già notificati o dei quali comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza. In tal caso il Comune invita il contribuente a presentarsi per la possibile definizione entro un termine non superiore a 90 giorni dall'invio dell'istanza, fatta salva la successiva verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'istituto;
- In presenza di atti impositivi notificati o di cui, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza, per i quali risulta ancora possibile ricorrere presso la competente Commissione Provinciale. In tal caso il Comune entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza formula, anche telefonicamente o telematicamente l'invito a comparire per una possibile adesione al proprio

atto , fatta salva la successiva verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'istituto .

- 2) L'avvio del procedimento da parte del contribuente avviene con la presentazione tramite racc A/R od altro mezzo idoneo in base alle disposizioni vigenti, di una apposita istanza in carta libera indicante i dati identificativi ed il recapito , anche telefonico o telematico dello stesso contribuente, nonché l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'imposta.
- 3) L'iniziativa è preclusa qualora il Comune abbia già invitato il medesimo contribuente a concordare , per l'immobile in questione con esito negativo ovvero senza alcuna risposta entro 90 giorni dall'invio dell'avviso.
- 4) La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo sia quelli inerenti il pagamento del tributo, per un periodo di 90 giorni dalla stessa data di presentazione. L'impugnazione dell'atto impositivo comporta rinuncia all'istanza di definizione.

E) Contraddittorio con il contribuente

- 1) La definizione dell'accertamento con adesione avviene in sede di contraddittorio tra il contribuente ed il Responsabile del Servizio.
- 2) In via preliminare il Responsabile del Servizio procede, se già non provveduto , alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'istituto, verifica dei cui esiti ne informa prontamente la controparte, eventualmente sospendendo la procedura in caso di esito negativo.
- 3) Il contraddittorio verte sulla definizione di quanto oggetto dell'invito a comparire ovvero dell'istanza del contribuente. La definizione del valore imponibile per le fattispecie è subordinata alla preventiva acquisizione della relazione .
- 4) Di ogni incontro è redatto un verbale sintetico da cui risultano le motivazioni addotte e la documentazione prodotta dal contribuente ,

F) Atto di Adesione

- 1) Nel caso in cui il contribuente del Comune pervengano ad un accordo su quanto oggetto del contraddittorio è redatto a cura del Responsabile del Servizio, un apposito atto di adesione in duplice esemplare , sottoscritto da entrambe le parti .
- 2) L'atto di adesione deve contenere:
 - l'indicazione degli elementi e delle motivazioni sulle quali si fonda ed in particolare la dimostrata sussistenza delle condizioni per la sua applicazione nonché l'importo dichiarato dal contribuente , proposto dal Comune in base alla relazione e definito in contraddittorio .
 - La liquidazione del tributo dovuto , con i relativi interessi e le sanzioni applicate;
 - I termini e le modalità per effettuare i versamenti previsti .

G) Versamento dell'importo definito

- 1) Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione;
- 2) L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento di quanto definito entro il termine di cui al punto precedente. Entro 10 giorni dalla data di versamento il contribuente presenta all'Ufficio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito dell'acquisizione della suddetta quietanza l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di adesione.
- 3) Nel caso di mancato pagamento entro il termine stabilito l'accordo si considera inesistente. Il contribuente potrà presentare ricorso avverso l'atto in positivo qualora non sia decorso il termine previsto dalla legge.

- 4) I soggetti in situazioni di disagio economico-sociale possono beneficiare , dietro presentazione di apposita istanza, del pagamento rateale per un numero massimo di 6 rate bimestrali , versando la prima rata entro il termine di cui al punto 1.

H) Effetti della definizione

- 1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
- 2) E' ammessa l'ulteriore attività accertatrice solo qualora il Comune venga a conoscenza di nuovi e sconosciuti elementi afferenti all'oggetto dell'adesione sconosciuti alla data di sottoscrizione dell'atto, che comportano l'accertamento di un maggior imponibile superiore ad 1/5 dell'importo già definitivo.

I) Riduzione delle Sanzioni

- 1) A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti l'oggetto dell'accertamento si applicano nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge.

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

MODIFICATO E INTEGRATO